

ANCL UP VERONA

METALMECCANICA - INDUSTRIA

Vigente da giugno 2020

STIPULE			
	Data di stipula	Decorrenza	Scadenza
Accordo di rinnovo	18 giugno 2020	1° giugno 2020	
	Parti stipulanti	Federmeccanica, Assital e Fim, Fiom, Uilm	
	Parti stipulanti	Confcommercio e Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil	
CCNL	26 novembre 2016	1° gennaio 2016	31 dicembre 2019
	Parti stipulanti	FEDERMECCANICA, l'ASSITAL, con l'assistenza della CONFINDUSTRIA, e la FIM-CISL, la FIOM-CGIL e la UILM-UIL	
Accordi territoriali			

PARAMETRI	
Divisori contrattuali	quota giornaliera 26; quota oraria 173.
Mensilità	143

DATI RETRIBUTIVI

Minimi contrattuali

Liv.	Elementi retributivi nazionali				
	Minimi retributivi	Premio produzione			
8	2.392,00	12,06			
7	2.336,02	12,06			
6	2.092,45	12,06			
5S	1.950,39	12,06			
5	1.022,46	12,06			
4	923,73	12,06			
3S	829,33	12,06			
3	710,00	12,06			
2	965,17	12,06			
1	808,69	12,06			

Scatti di anzianità			
Liv.	Importo	Liv.	Importo
8	40,96	4	26,75
7	40,96	3S	25,05
6	36,41	3	25,05
5S	32,43	2	21,59
5	29,64	1	18,49

Maturazione: fino a 10 scatti biennali che decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie l'anzianità di servizio richiesta. Rivalutazione degli scatti maturati: in occasione della maturazione di ogni nuovo scatto.

Elementi territoriali																						
Premio di risultato	<p>La contrattazione di secondo livello, territoriale o aziendale, può individuare erogazioni di secondo livello rivolte ad incrementare produttività, qualità, efficienza, efficacia e/o altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività come i risultati legati all'andamento economico dell'impresa. I due tipi di contrattazione sono alternativi e non sovrapponibili pertanto: - le <u>aziende fino a 30 dipendenti distribuiti anche in più unità nell'ambito della stessa provincia</u> applicano quanto previsto dal contratto territoriale o erogano, in alternativa, l'elemento economico di garanzia (<i>vedi</i>); - le <u>aziende con più di 30 dipendenti distribuiti anche in più unità nell'ambito della stessa provincia</u> applicano, in assenza di contrattazione aziendale, quanto previsto dal contratto territoriale o erogano, in alternativa, l'elemento economico di garanzia (<i>vedi</i>). Le <u>aziende con unità produttive distribuite nell'ambito di più province</u> e che, in assenza di contrattazione aziendale, intendano avvalersi della contrattazione territoriale, applicheranno o i singoli contratti territoriali stipulati nelle diverse province o, in tutte le unità produttive, il contratto sottoscritto nel luogo in cui l'azienda ha la propria sede legale ovvero, in alternativa alle precedenti ipotesi, quanto previsto in materia di elemento economico di garanzia (<i>vedi</i>).</p> <p>Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili, non predeterminabili e non utili ai fini di alcun istituto legale contrattuale, compreso il tfr.</p>																					
Altre voci	<table><tr><th colspan="3">E.d.r. sostitutivo della contribuzione al welfare contrattuale</th></tr><tr><th>Ente/Fondo integrativo</th><th>Importo dell'e.d.r. sostitutivo</th><th>Mensilità di erogazione n.</th></tr><tr><td>Fondo EST – fino marzo 2015</td><td>15 euro mensili *</td><td>14</td></tr><tr><td>Fondo EST – da aprile 2015</td><td>16 euro mensili</td><td>14</td></tr><tr><td>Cassa QuAS – fino marzo 2015</td><td>35 euro mensili *</td><td>14</td></tr><tr><td>Cassa QuAS – da aprile 2015</td><td>37 euro mensili</td><td>14</td></tr><tr><td>Ente bilaterale</td><td>0,30% della somma di paga base e contingenza</td><td>14</td></tr></table> <p>* In alternativa, il datore di lavoro deve assicurare al lavoratore le medesime prestazioni sanitarie garantite agli iscritti.</p> <p>Indennità di cassa. Spetta al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena responsabilità della gestione di cassa con obbligo di accollarsi eventuali differenze. L'indennità è commisurata al 5% della paga base conglobata.</p> <p>Vitto e alloggio. Il c.c.n.l. conferma la validità della disciplina della coabitazione, vitto e alloggio prevista dai contratti integrativi provinciali in vigore al 30 giugno 1973. In assenza di contrattazione integrativa, il valore del vitto e dell'alloggio è stabilito nelle seguenti misure: - <u>vitto e alloggio</u>, 50% della retribuzione di fatto; - <u>vitto (due pasti)</u>, 33,3% della retribuzione di fatto; - <u>vitto (un pasto)</u>, 25% della retribuzione di fatto; - <u>alloggio</u>, 20% della retribuzione di fatto.</p> <p>Rischio macchina. Le spese di riparazione dell'automezzo per incidenti passivi provocati, senza dolo, dagli <u>operatori di vendita</u> durante lo svolgimento della prestazione sono sostenute dalle aziende nella misura dell'80% e comunque con un massimale di 3.000 euro. All'operatore viene accollata una franchigia di 130 euro per sinistro.</p>	E.d.r. sostitutivo della contribuzione al welfare contrattuale			Ente/Fondo integrativo	Importo dell'e.d.r. sostitutivo	Mensilità di erogazione n.	Fondo EST – fino marzo 2015	15 euro mensili *	14	Fondo EST – da aprile 2015	16 euro mensili	14	Cassa QuAS – fino marzo 2015	35 euro mensili *	14	Cassa QuAS – da aprile 2015	37 euro mensili	14	Ente bilaterale	0,30% della somma di paga base e contingenza	14
E.d.r. sostitutivo della contribuzione al welfare contrattuale																						
Ente/Fondo integrativo	Importo dell'e.d.r. sostitutivo	Mensilità di erogazione n.																				
Fondo EST – fino marzo 2015	15 euro mensili *	14																				
Fondo EST – da aprile 2015	16 euro mensili	14																				
Cassa QuAS – fino marzo 2015	35 euro mensili *	14																				
Cassa QuAS – da aprile 2015	37 euro mensili	14																				
Ente bilaterale	0,30% della somma di paga base e contingenza	14																				

Apprendistato	
Professionalizzante	<p>Sfera di applicazione. L'apprendistato è ammesso per il conseguimento di tutte le qualifiche e mansioni comprese nei livelli dal 2° al 6° della classificazione con esclusione delle seguenti figure professionali (5° livello): - aiutante commesso; - addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita (intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci); - addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari). Sono inoltre escluse le qualifiche di archivista, protocollista e dattilografo.</p> <p>Durata e retribuzione</p>

	<table><tr><th colspan="3">Apprendisti assunti dal 26.4.2012</th><th colspan="3">Apprendisti assunti in precedenza</th></tr><tr><th>Livello (1)</th><th>Periodo (2) (mesi)</th><th>Progressione retr. (3)</th><th>Livello (1)</th><th>Periodo (2) (mesi)</th><th>Progressione retr. (3)</th></tr><tr><td>2</td><td>1-18</td><td>4</td><td>2</td><td>1-24</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>19-36</td><td>3</td><td></td><td>25-48</td><td>3</td></tr><tr><td>3</td><td>1-18</td><td>5</td><td>3</td><td>1-24</td><td>5</td></tr><tr><td></td><td>19-36</td><td>4</td><td></td><td>25-48</td><td>4</td></tr><tr><td>4</td><td>1-18</td><td>6</td><td>4</td><td>1-24</td><td>6</td></tr><tr><td></td><td>19-36</td><td>5</td><td></td><td>25-48</td><td>5</td></tr><tr><td>5</td><td>1-18</td><td>7</td><td>5</td><td>1-18</td><td>7</td></tr><tr><td></td><td>19-36</td><td>6</td><td></td><td>19-36</td><td>6</td></tr><tr><td>6</td><td>1-24</td><td>7</td><td>6</td><td>1-24</td><td>7</td></tr><tr><td colspan="6">(1) Livello di destinazione finale dell'apprendista (2) Durata dell'apprendistato (mesi) (3) Livello di riferimento per la retribuzione</td></tr></table> <p>Qualifiche con durata superiore a 3 anni. L'accordo 24.3.2012 individua le figure professionali aventi contenuti omologhi e sovrapponibili a quelli delle figure artigiane e per le quali possono essere attivati contratti di durata fino a 48 mesi (primo periodo 1- 24mesi; secondo periodo 25-48 mesi).</p> <p>Prolungamento del contratto: in caso di assenza superiore a 30 giorni per malattia, infortunio, maternità il contratto è prolungato per un periodo pari alla durata dell'assenza. Formazione: i requisiti della formazione professionalizzante in termini quantitativi sono indicati nelle tabelle allegate all'accordo 24.3.2012. Periodo di prova: quello ordinario vigente per la categoria di inquadramento iniziale. Preavviso: completato il periodo di formazione (almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto di apprendistato), le parti del contratto individuale possono recedere con un preavviso di 30 giorni decorrente dalla scadenza del periodo di formazione. Particolarità: permessi rol (<i>vedi</i>), malattia (<i>vedi</i>), lavoro a tempo parziale (<i>vedi</i>).</p> <p>Addetti alla revisione legale. L'accordo 19.4.2012 prevede, a decorrere dal 26.4.2012, per l'apprendistato finalizzato al conseguimento della qualifica (2° livello) una durata di 24 o di 36 mesi, in funzione del titolo di studio conseguito. L'<u>inquadramento</u> e relativa retribuzione per il contratto biennale è al 3° livello; per il contratto triennale al 4° livello per i primi 18 mesi ed al 3° livello per i 18 mesi successivi. In relazione ai risultati di apprendimento conseguiti possono essere riconosciuti specifici <u>premi individuali</u> (non collegati con il volume di attività). <u>Malattia</u>: spetta il trattamento previsto per i lavoratori qualificati.</p> <p>Operatori di vendita. Durata e retribuzione per gli apprendisti assunti dal 25.2.2013: - apprendistato finalizzato al conseguimento della cat. 1: 36 mesi, di cui 18 con inquadramento nella cat. 2 e relativa retribuzione; - apprendistato finalizzato al conseguimento della cat. 2: 36 mesi con inquadramento e retribuzione riferiti alla medesima categoria.</p> <p>Stabilizzazione degli apprendisti. L'accordo 30 marzo 2015 esclude la possibilità di assumere nuovi apprendisti per i datori di lavoro che non abbiano mantenuto in servizio almeno il 20% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato (ivi compresi i lavoratori somministrati che abbiano svolto l'intero periodo di apprendistato presso la stessa impresa) sia scaduto nei 36 mesi precedenti. Non si considerano a questi fini i rapporti cessati durante il periodo di prova, quelli risolti per dimissioni, licenziamento per giusta causa e per mutuo consenso. Il limite percentuale non si applica quando siano venuti a scadere nel triennio precedente meno di cinque contratti di apprendistato.</p>	Apprendisti assunti dal 26.4.2012			Apprendisti assunti in precedenza			Livello (1)	Periodo (2) (mesi)	Progressione retr. (3)	Livello (1)	Periodo (2) (mesi)	Progressione retr. (3)	2	1-18	4	2	1-24	4		19-36	3		25-48	3	3	1-18	5	3	1-24	5		19-36	4		25-48	4	4	1-18	6	4	1-24	6		19-36	5		25-48	5	5	1-18	7	5	1-18	7		19-36	6		19-36	6	6	1-24	7	6	1-24	7	(1) Livello di destinazione finale dell'apprendista (2) Durata dell'apprendistato (mesi) (3) Livello di riferimento per la retribuzione					
Apprendisti assunti dal 26.4.2012			Apprendisti assunti in precedenza																																																																						
Livello (1)	Periodo (2) (mesi)	Progressione retr. (3)	Livello (1)	Periodo (2) (mesi)	Progressione retr. (3)																																																																				
2	1-18	4	2	1-24	4																																																																				
	19-36	3		25-48	3																																																																				
3	1-18	5	3	1-24	5																																																																				
	19-36	4		25-48	4																																																																				
4	1-18	6	4	1-24	6																																																																				
	19-36	5		25-48	5																																																																				
5	1-18	7	5	1-18	7																																																																				
	19-36	6		19-36	6																																																																				
6	1-24	7	6	1-24	7																																																																				
(1) Livello di destinazione finale dell'apprendista (2) Durata dell'apprendistato (mesi) (3) Livello di riferimento per la retribuzione																																																																									
Altre tipologie	<p>Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. La <u>retribuzione di riferimento</u> per gli apprendisti assunti con il contratto di cui all'art. 43, D.Lgs. n. 81/2015, è quella corrispondente al livello di inquadramento del lavoratore qualificato per la medesima figura professionale. Per le ore di formazione svolte presso il datore di lavoro secondo le previsioni del piano formativo viene riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% dell'importo di riferimento. Per le ore svolte presso il datore di lavoro eccedenti rispetto a quelle previste dal piano formativo, la quota percentuale dell'importo di riferimento è così stabilita: - 1° e 2° anno 50%; - 3° anno 65%; - 4° anno (eventuale) 70%. Al <u>termine del periodo di apprendistato</u> è possibile sia la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante (nei limiti di durata complessiva previsti per questo tipo di contratto dal c.c.n.l.), sia la prosecuzione del rapporto come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In quest'ultimo caso, il livello di inquadramento sarà inferiore di un livello a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è stato svolto l'apprendistato, per un periodo di 12 mesi.</p> <p>Apprendistato di alta formazione e di ricerca. La retribuzione di riferimento per gli apprendisti assunti con il contratto di cui all'art. 45, D.Lgs. n. 81/2015, si ricava dai seguenti criteri di inquadramento: - prima metà del periodo, 2 livelli inferiori a quello di destinazione finale; - seconda metà del periodo, 1 livello inferiore a quello di destinazione finale. Per le ore di formazione svolte presso il datore di lavoro secondo le previsioni del piano formativo è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% dell'importo di riferimento.</p>																																																																								

Welfare	
Previdenza complementare	<p>Contribuzione al fondo Fon.Te. (previdenza complementare per i lavoratori del settore): - a carico azienda, 1,55% della retribuzione utile per il calcolo del tfr; - a carico lavoratore, 0,55% della stessa base di computo, oltre al versamento dell'intero tfr maturato annualmente per coloro che hanno iniziato l'attività lavorativa dopo il 28.4.1993 (50% del tfr maturato se l'attività è iniziata in precedenza). Per i lavoratori assunti con <u>contratto a tempo determinato di sostegno all'occupazione</u> la contribuzione a carico azienda è pari all'1,05%; tale contribuzione ridotta viene applicata anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato per i primi 24 mesi.</p>
Assistenza integrative	<p>Contribuzione al fondo Est di assistenza sanitaria: - a carico azienda: 10 euro/mese per ciascun lavoratore, sia a tempo pieno che a tempo parziale (dal 1° gennaio 2014); - a carico lavoratore: 2 euro/mese (dal 1° gennaio 2012). Sono iscritti al Fondo i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi gli apprendisti ed esclusi i quadri. L'azienda che ometta il versamento dei contributi è tenuta ad erogare un e.d.r. sostitutivo (<i>vedi sopra Dati retributivi - Altre voci</i>).</p>

	Contribuzione alla cassa Qu.A.S. di assistenza sanitaria per i quadri: - a carico azienda: 350 euro/anno; - a carico lavoratore: 56 euro/anno. L'azienda che ometta il versamento dei contributi è tenuta ad erogare un e.d.r. sostitutivo (<i>vedi sopra Dati retributivi - Altre voci</i>).
Enti bilaterali	Per il finanziamento degli enti bilaterali territoriali è stabilito un contributo in misura pari allo 0,15% della paga base e dell'indennità di contingenza, di cui 0,05% a carico del lavoratore e 0,10% a carico del datore di lavoro. L'azienda che ometta il versamento dei contributi è tenuta ad erogare un e.d.r. sostitutivo (<i>vedi sopra Dati retributivi - Altre voci</i>). Contributo al Quadrifor (Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario): - a carico azienda: 50 euro/anno a carico lavoratore: 25 euro/anno.
Polizze assicurative	Quadri. Hanno diritto ad una copertura in forma assicurativa per le spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili/penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte. Operatori di vendita. A seguito di infortunio sul lavoro le aziende devono garantire la corresponsione, aggiuntiva al trattamento Inail, dei seguenti importi: - euro 27.500 in caso di morte; - euro 37.500 in caso di invalidità permanente totale.

Scadenziario	
Periodo	Variazione
01/2021	Minimi retributivi
02/2021	Minimi retributivi

NOTE
<p>Il presente documento è stato scritto solamente per fini informativi.</p> <p>Pur essendo stato redatto con la massima cura e diligenza, nessuna responsabilità in seguito a decisioni prese su di esso può essere attribuita a codesta Associazione né ai collaboratori che hanno partecipato alla stesura stessa.</p>